



PARERE MOTIVATO
n. 49 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4. Comune di Chiarano (TV).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiarano con nota prot. n. 7604 del 02/12/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 493164 del 02/12/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4 del Comune di Chiarano;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Soprintendenza archeologica del veneto pec prot. n. 15662 del 15/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 509934 del 15/12/2015 che di seguito si riporta:

Si fa riferimento a quanto in oggetto, alla circolare n. 26/2012 della Direzione Regionale del Veneto e alla documentazione inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 503418 del 10.12.2015 e assunta agli atti con prot. n. 15647 del 14.12.2015.

La variante in oggetto prevede la non edificabilità di alcuni terreni nel territorio comunale di Chiarano e dunque esprime un carattere conservativo del sedime dei medesimi, pertanto, per quanto di competenza, non si richiede l'assoggettabilità a V.A.S.

- Azienda Ulss n. 9 Treviso pec prot. n. 4024 del 14/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 14140 del 15/01/2016 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota del 10.12.2015 prot. 503418, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 1098 del 18/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 18621 del 19/01/2015 che inoltra i pareri della Soprintendenza archeologica del veneto pec prot. n. 15662 del 15/12/2015, prima già riportato e della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento all'intervento in oggetto, dando seguito alla nota prot. n. 503418 del 10-12-2015 della Regione del Veneto, qui pervenuta in data 10.12.2015 ed acquisita agli atti con prot.29503 del 11.12.2015, con cui la suddetta Amministrazione ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto intervento.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La presente Verifica di Assoggettabilità si riferisce alla Variante Parziale al PRG del Comune di Chiarano in applicazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2015, riguardante le così dette "Varianti Verdi". Si tratta di una variante finalizzata a contenere il consumo di suolo e lo sviluppo insediativo per le aree già edificabili rispetto alle quali non vi sia un reale interesse all'edificazione delle stesse.

Tale variante, pertanto, comporta l'inedificabilità delle aree rese edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ma rispetto alle quali i proprietari stessi richiedano la retrocessione dell'area stessa, senza che questo ne modifichi la destinazione d'uso né incida all'interno del dimensionamento del piano o calcolo della SAU.

Nello specifico le aree oggetto di variante riguardano tre spazi di sviluppo residenziale e uno di natura produttiva, situati a margine del tessuto esistente, interessando complessivamente una superficie di circa 5,5 ettari.

Considerato che non ci si trova in presenza di un quadro ambientale critico e che la variante in sé non comporta modifiche rispetto all'attuale stato dell'ambiente e del paesaggio in quanto il piano agisce esclusivamente in termini di sospensione dell'edificabilità di aree potenzialmente trasformabili allo stato attuale non ancora edificate, trattandosi di fatto di un mantenimento dello stato attuale, in corrispondenza di spazi che non sono soggetti a fenomeni di degrado ambientale o sociale, all'interno delle quali non sono state riscontrate situazioni di rischio, per quanto di competenza, si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a VAS delle scelte urbanistiche che sottendono il suddetto intervento.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 208/2015**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante parziale al P.R.G. n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4, nel Comune di Chiarano (TV).
Pratica n. 3156

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Damiano Solati, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 482038 del 25/11/2015;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la procedura di riclassificazione da parte del Comune delle istanze formulate dagli aventi titolo, affinché le aree edificabili "siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili" (art. 7, comma 1 LR 4/2015) e che pertanto comporta l'inedificabilità per quelle porzioni di territorio la cui non realizzazione non causa impedimento allo sviluppo insediativo di aree limitrofe, o riduce la potenzialità di linee di sviluppo già programmate e nello specifico le aree oggetto di variante riguardano 3 spazi di sviluppo residenziale e uno di natura produttiva;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante parziale al P.R.G. n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4, nel Comune di Chiarano (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 208/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, sulla Variante parziale al PRG n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4 nel Comune di Chiarano;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

che il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato invitando l'amministrazione comunale a specificare quali saranno le nuove destinazione urbanistiche previste per le aree sottoposte a riclassificazione, ai sensi e per gli effetti della LR 16 marzo 2015 - n°4, i cui contenuti sono stati ulteriormente esplicitati nella circolare della Regione Veneto n°1 in data 11 febbraio 2016, pubblicata sul BUR n°14 in data 19 febbraio 2016.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS + VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.4 pagine.